

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|---------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (RM) MELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) FORGIONE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) IMBURGIA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) PLATANIA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore: VINCENZO MELI

Seduta del 04/04/2023

FATTO

Con ricorso pervenuto il 9.12.2022, il ricorrente ritiene illegittimo l'esercizio del recesso da parte della banca convenuta, contestando la sussistenza di una giusta causa.

Dalla documentazione in atti si evince che in data 18.11.2022 l'intermediario comunicava la volontà di recedere da due contratti di cc intestati al ricorrente in quanto l'attività ad essi riconducibile risultava connessa al "gioco e scommesse", settore con il quale la banca non era disponibile a mantenere relazioni commerciali. Con reclamo del 23.11.2022 il ricorrente, per tramite del suo legale, contestava le motivazioni del recesso, in quanto il codice ATECO della ditta intestata era il 61.90.2 come ricavabile dalla visura camerale e che lo stesso era rimasto invariato fin dal momento dell'apertura dei rapporti contrattuali. Ricontrando il reclamo, il 29.11.2022, la banca rappresentava di aver esercitato una facoltà contrattualmente prevista e che, relativamente al rapporto di cc intestato alla ditta individuale aveva anche esteso il periodo di preavviso a 60 giorni.

Chiede quindi che l'intermediario sia condannato alla prosecuzione del rapporto.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario rappresenta che il ricorrente è titolare di due cc, uno intestato alla ditta individuale (n. **6670, aperto in data 12.11.2019) e uno intestato quale consumatore (n. **6716, aperto in data 15.11.2019). Con riferimento a tali rapporti ha esercitato il diritto di recesso comunicato tramite pec del 18.11.2022 in quanto, relativamente al rapporto n. **6670, era emersa un'operatività difforme rispetto al settore di appartenenza della ditta individuale (ovvero "posto telefonico ed internet point"), mentre relativamente al rapporto n. **6716 la movimentazione era quasi assente.



Con comunicazione del 13.01.2023 la banca rappresentava che in ossequio al recesso già inviato avrebbe proceduto in data 18.01.2023 alla chiusura dei rapporti, stante il decorso del preavviso di 60 giorni. A tale data i suddetti rapporti di cc sono stati estinti.

Dopo aver sollevato preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto volta ad ottenere la condanna dell'intermediario ad un *facere* infungibile, la banca rappresenta come abbia esercitato un diritto contrattualmente previsto per i rapporti di cc. Peraltro, con riferimento al rapporto intestato alla ditta individuale (n. **6670) è stato concesso un preavviso di 60 giorni, ben superiore a quello di 15 previsto dal contratto. Inoltre, dalle verifiche effettuate è emerso che l'operatività del rapporto in esame non era in linea con il settore economico di appartenenza del cliente e con quanto dichiarato in sede di adeguata verifica in quanto riconducibile al settore del "gioco e scommesse". Tali motivazioni sono state rese note al cliente e, pertanto, la banca ritiene di aver operato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, al contrario del ricorrente che, pur dichiarando al momento dell'apertura del conto di svolgere l'attività di gestore di un "internet point" avrebbe, invece, svolto attività relative al settore del "gioco-scommesse online", come emerso dall'esame dei volumi dell'attività della ditta.

Relativamente al rapporto intestato al ricorrente come consumatore (n. **6716), invece, la banca ha rilevato che il rapporto è rimasto sostanzialmente inutilizzato a far data dalla sua apertura, come si può evincere dall'estratto conto. Per tale ragione ha esercitato il diritto di recesso.

In ogni caso la domanda avente ad oggetto la richiesta di "mantenere i contratti di conto corrente" in essere" non potrebbe esaminarsi essendo i rapporti in esame estinti in data 18.01.2023 e quindi dovendosi ritenere su tale profilo cessata la materia del contendere.

Con replica e controreplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni.

DIRITTO

Il Collegio rileva, in via preliminare che il ricorrente ha presentato un unico ricorso, qualificandosi come consumatore, nonostante uno dei conti (il n. **6670) riguardi un rapporto riferentesi all'attività imprenditoriale dello stesso ricorrente. Con la presente decisione si affronterà dunque la questione della legittimità del recesso esclusivamente con riferimento al rapporto intestato, appunto, al ricorrente come consumatore, non potendosi decidere con riferimento al conto detenuto come non consumatore; ciò ancorché possa agevolmente ritenersi che le medesime valutazioni che saranno formulate possano valere anche con riferimento anche a tale rapporto, laddove venga anche per esso ritualmente proposta la contestazione.

Nel merito, sulla base delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, non è in suo potere obbligare la banca a "mantenere i rapporti in essere", come anche richiesto dal ricorrente, ma solo accertare la eventuale illegittimità del recesso da parte dell'intermediario (si veda, *ex multis*, Collegio di Roma, dec. n. 2417/22).

Delimitato con ciò il campo della propria cognizione, il Collegio non ravvisa profili di censurabilità della condotta dell'intermediario nell'esercizio del recesso dal rapporto di conto corrente. Sul piano procedurale, la banca ha rispettato i termini di preavviso contrattuali. Sul piano sostanziale, essa ha fornito una giustificazione al recesso affermando che il cliente non aveva fatto registrare alcuna movimentazione sul conto, rimanendo questo sostanzialmente inutilizzato fin dall'apertura. Tale circostanza è stata documentata attraverso il deposito di schermate degli estratti conto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 3991 del 28 aprile 2023

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI